

COMUNE DI MILAZZO

DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 2 del 18/08/2020

OGGETTO: Esecuzione Sentenza n° 1909/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sez. Terza) resa nel ricorso R.G. n° 2078/2018 (Ord. N° 491/2020 Reg. Provv. Coll.) proposto dalla Società Agricola di Mutuo Soccorso "Piana di Milazzo", rappresentata e difesa dall'Avv. Nazareno Pergolizzi e dall'avv. Giuseppe Visalli, contro il Comune di Milazzo.

Il giorno **diciotto** del mese **di agosto** dell'**anno 2020**, alle ore 9:00 e seguenti, presso il Comune di Milazzo (ME), con l'assistenza del Vice-Segretario comunale dr. Michele Bucolo, il sottoscritto dr. Giuseppe TORRÈ nominato quale Commissario ad Acta in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente (Comune di Milazzo) giusta Ordinanza Collegiale del TAR Catania (Sez. III°) n° 491 del 27/02/2020, comunicata alle parti dalla stessa Segretaria del TAR Catania in data 03/03/2020, ha adottato la seguente delibera.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Premesso

- CHE con Sentenza n. 1909/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sez. Terza), sul Ricorso n° 2078/2018 proposto dalla Società Agricola di Mutuo Soccorso "Piana di Milazzo", rappresentata e difesa dall'Avv. Nazareno Pergolizzi e dall'avv. Giuseppe Visalli, è stato accolto il ricorso della parte ricorrente ed ordinato al Comune di Milazzo di concludere il procedimento attivato con deliberazione di G.M. n° 140 del 10/12/2014 ai fini dell'assegnazione alla ricorrente di due lotti cimiteriali per la costruzione di cappelle funerarie da servire per gli scopi del sodalizio, entro il termine assegnato di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza

ATTESO che avverso la predetta sentenza pubblicata il 26/07/2019 non risulta interposto gravame nè risulta che l'Amministrazione Comunale intimata abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia in epigrafe.

RILEVATO che con successiva Ordinanza Collegiale n° 491/2020 Reg. Provv. Coll. permanendo l'inadempimento e su istanza di parte ricorrente è stato nominato quale Commissario ad Acta in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente il Segretario generale del Comune di Barcellona P.G. il quale, entro il termine di giorni 120 dal suo insediamento, ove l'Amministrazione non abbia ancora provveduto, ha il dovere di compiere o completare l'iter amministrativo relativo all'istanza sulla quale l'Amministrazione illegittimamente è rimasta inerte, depositando successivamente, presso la Segretaria della Sez. III° del TAR Catania, una relazione sull'attività svolta con allegata copia del verbale di insediamento e dei provvedimenti adottati;

CHE, nello specifico, con verbale di insediamento 27 aprile 2020 il nominato Commissario ad Acta ha dato avvio alle attività imposte dall'Autorità Giudiziaria Amministrativa richiedendo, in via istruttoria, la consegna degli atti di procedura che fino a quel momento erano già stati posti in essere dal Comune di Milazzo;

CHE dal deliberato del citato Atto di G.M. n° 140 del 10 dicembre 2014 si può direttamente evincere che l'Amministrazione comunale approvando un proprio cronoprogramma operativo si era già determinata:

- 1) di esprimere atto di indirizzo al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio di questo Comune per l'approntamento, in attuazione della volontà espressa da questa Amministrazione nella parte narrativa del presente provvedimento, di apposito schema di convenzione che recepisca le proposte e le precisazioni congiuntamente formulate dai legali rappresentanti delle Società e Confraternite di Mutuo soccorso indicate in narrativa e che, in particolare, preveda:
 - a) il corrispettivo della concessione dell'area cimiteriale computato applicando il costo/mq. di € 450,00 stabilito con la deliberazione di G.M. n. 37 del 3.4.2012, prescindendo dai criteri stabiliti con la deliberazione della stessa G.M. n. 50 del 31.5.2013, per un importo complessivo preventivamente quantificato in € 480.000,00;
 - b) che il pagamento del corrispettivo di concessione di cui anzi, per la parte destinata a coprire il costo di redazione del progetto esecutivo e per la completa realizzazione delle opere di sistemazione dell'area, dovrà essere corrisposto al Comune dai sodalizi, in ragione della quota di relativa spettanza calcolata sulla base dei loculi realizzabili, in unica soluzione all'atto della sottoscrizione della convenzione, che potrà essere stipulata dopo completata la redazione del progetto esecutivo e, quindi, conosciuto l'esatto importo del medesimo; la restante quota del corrispettivo di concessione sarà corrisposta dalle Società e Confraternite di Mutuo soccorso entro il termine stabilito nella richiesta che il Comune inoltrerà entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di sistemazione dell'area;
- 2) di esprimere atto di indirizzo al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio per la sollecita formalizzazione dell'affidamento dei lavori relativi all'esecuzione delle indagini geognostiche e della redazione della relazione geologica, nonché al Responsabile del Servizio Bilancio del Settore Finanze e Tributi affinché proceda all'impegno delle somme a ciò necessarie, quantificate nei provvedimenti che il 4° Settore adotterà, a carico dello stanziamento di bilancio di cui al cap. 5297 "Incarichi professionali esterni e studi correlati" previo accertamento della relativa entrata stante l'impegno assunto dai sodalizi;
- 3) di esprimere atto di indirizzo al Responsabile del servizio bilancio per la previsione, nel redigendo bilancio pluriennale, apposito capitolo di uscita, relativo ai lavori di sistemazione dell'area cimiteriale, collegato per il relativo importo al capitolo di entrata 1109, proventi da concessioni cimiteriali;

- Che al fine di avere adeguata contezza di ciò che l'Ente avesse già disposto in esecuzione del predetto deliberato Giuntale, con il medesimo verbale di insediamento 27 aprile 2020 il nominato Commissario ad Acta ha inoltre richiesto, al fine del prosieguo della propria attività il rilascio di

copia di eventuali relazioni tecniche o sopralluoghi e dell'esito delle indagini geognostiche eseguite dal Comune nonché il fascicolo delle attività istruttorie conseguenti all'avvenuta adozione della deliberazione G.M. n° 140/2014 o altro atto comunque discendente e/o consequenziale.

- Che le indagini geognostiche venivano affidate dal Comune di Milazzo alla ditta Geodrill e che la relativa relazione geologica a firma del dott. Geol. Vincenzo Schiavone risultano acquisite al protocollo dell'Ente giusta nota prot. 29933 del 02/07/2015 e che detti atti risultano parimenti acquisiti dal Commissario ad Acta nel corso del verbale delle operazioni successive all'insediamento del 20 maggio 2020;

- Che la perizia geologica documenta che l'area oggetto d'indagine, nel complesso "risulta geomorfologicamente stabile" e "priva di segni di dissesto superficiale" ed esclude del tutto la presenza di corpi idrici che possano interferire con le fondazioni dei manufatti da insediare ed anche con la perforazione per la realizzazione di paratia di pali

- Che detto elaborato tecnico non fa, quindi, specifico riferimento alla necessità di realizzazione di particolari opere di consolidamento bensì, e più semplicemente, ad opere di livellamento e sbancamento iniziale secondo il naturale piano di campagna e, quindi, ad attività di ordinaria preparazione del fondo per la costruzione dei manufatti cimiteriali senza l'adozione di accorgimenti o precauzioni particolari sotto l'aspetto geologico e della stabilità del versante;

- Che in base al contenuto espresso della determinazione Dirigenziale n° 109 del 02 marzo 2015 relativa all'affidamento dei lavori di esplorazione geognostica finalizzata alla realizzazione di opere di contenimento nella zona Est del Cimitero di Milazzo adottata da questo Ente in esecuzione dell'atto di indirizzo di cui alla delib. G.M. n° 140/2014, il costo complessivo dello studio geologico e delle indagini geognostiche, pari ad € 7.775,78 è già stato anticipato dai sodalizi richiedenti la concessione delle aree cimiteriali;

- Che, nonostante la reiterazione ed aggiornamento del nominativo del RUP e degli altri funzionari componenti del gruppo di lavoro per la realizzazione delle opere di contenimento e sistemazione dell'area per la costruzione delle cappelle societarie all'interno del Cimitero Comunale di Milazzo nessun progetto è stato finora predisposto o approvato né in linea tecnica, né tantomeno in linea amministrativa;

- Che in base alle conclusioni della relazione geologica sopra riportate, a detta mancanza di carattere formalistico è possibile ovviare direttamente attraverso la prescrizione - in via alternativa - di eventuali indicazioni operative in sede di rilascio del successivo permesso di costruire per la realizzazione delle cappelle cimiteriali da parte della Società concessionaria;

- Che quindi, anche l'ipotetico elemento ostativo della mancanza di un eventuale progetto per la realizzazione di opere di consolidamento ben può essere superato attraverso l'osservanza puntuale e rigorosa della successiva procedura di rilascio del permesso a costruire che segue la fase della concessione amministrativa dell'area;

- Che, in particolare, è proprio in quella sede, ovvero, al momento della presentazione del progetto tecnico per la realizzazione delle opere edili cimiteriali che la società istante dovrà

munirsi di tutte le autorizzazioni preventive necessarie per l'emissione del permesso di costruire e che tra queste, risultano assolutamente inderogabili ed assumono valenza preliminare, i visti sul progetto da parte del Genio Civile (ai fini della staticità e verifica sismica delle opere da realizzare) oltre che quelli della conformità delle opere medesime ai vincoli paesaggistici o architettonici (Soprintendenza BB.CC.);

- Che quindi, attraverso la semplice osservanza delle regole per l'edificazione dei suoli di cui al DPR 380/2001 che la Società concessionaria dell'area cimiteriale, una volta ottenuta la disponibilità giuridica dell'area, è assolutamente tenuta ad osservare, sarà possibile, in maniera del tutto automatica, ottemperare esattamente a tutte le prescrizioni procedurali delineate con l'atto di indirizzo di cui alla delib. G.M. n° 140/2014;

- Che, pertanto, valutata la situazione in termini sostanziali, non sussiste, allo stato attuale, alcun impedimento tecnico-amministrativo all'assegnazione di dette aree né alcuna necessità di redazione preventiva di ulteriori progetti tecnici per la sistemazione e/o il livellamento dell'area stante che detto effetto discende in maniera automatica e del tutto naturale per effetto delle istanze di permesso a costruire che le singole ditte concessionarie, una volta immesse nella titolarità delle aree dovranno necessariamente presentare al Comune unitamente ai correlativi elaborati tecnici per poter dare concretamente inizio ai lavori di costruzione delle cappelle;

- Che tale impostazione, del resto, è perfettamente aderente oltre che al disposto dell'art. 48 del pre-vigente Regolamento comunale per il servizio mortuario e del Cimitero approvato dal Comune di Milazzo giusta deliberazione consiliare n° 25 del 26/02/2007, anche all'attuale testo dell'art. 16 del Regolamento comunale per le concessioni cimiteriali approvato con l'ulteriore deliberazione C.C. n° 49 del 17/05/2019 che disciplinano le modalità e termini di costruzione e sistemazione delle sepolture private indicando la necessità della presentazione e dell'approvazione preventiva da parte del Comune di un apposito progetto edilizio, oltre che della connessa necessità di effettuare il collaudo definitivo e pervenire alla dichiarazione di agibilità prima che venga consentita la conseguente possibilità di utilizzo delle sepolture;

- Che anzi, in tale circostanza il Comune ben potrà, ove se ne configuri l'eventuale necessità, prescrivere le ulteriori e necessarie misure o indicazioni volte ad uniformare l'attività edilizia da parte delle società o sodalizi che daranno esecuzione ai lavori in via successiva o in momenti diversificati attraverso l'utilizzo dei normali strumenti e criteri di prevenzione normalmente vigenti nell'ambito delle ordinaria attività di carattere edilizio che vengono espletate su tutta la restante parte del territorio comunale;

- Che invece, sulla base di quanto espressamente disposto dalla deliberazione G.M. n° 140/2014 oltre che dalle precedenti deliberazioni tra cui anche la delib. G.M. n° 37 del 03/04/2012, la concessione dell'area della quale la Società ricorrente reclama la definitiva consegna è subordinata al pagamento della somma di € 450,00/mq. che, peraltro, con lo stesso verbale del 14/11/2014 la Società Agricola di Mutuo Soccorso "Piana di Milazzo" ha dichiarato espressamente di accettare quale corrispettivo della concessione dell'area cimiteriale;

- Che la necessità del versamento del canone, quale presupposto per il rilascio della concessione amministrativa relativa all'area è riportata, quale elemento necessario ed indefettibile, dallo stesso art. 7 del vigente Regolamento Comunale per le concessioni cimiteriali laddove viene

anche precisato che “il pagamento della tariffa di concessione va effettuato in unica soluzione prima dell’assegnazione dell’area o manufatto cimiteriale”

- Che, invece, ai sensi del già citato art. 16 del vigente regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n° 49/2019 viene ribadito che detta concessione ha durata di 99 anni, salvo rinnovo da effettuarsi ai sensi di quanto previsto al successivo art. 19 del medesimo testo regolamentare, e che la stessa può essere rilasciata oltre che in favore di privati, anche a Società di Mutuo Soccorso insistenti nel territorio comunale;

- Che l’area oggetto di concessione per la Società Agricola di Mutuo Soccorso “Piana di Milazzo” individuata ai lotti “B” e “C” della planimetria allegata alla nota prot. 9688 del 13/12/2013 facente parte integrante della deliberazione G.M. n° 140/2014 risulta estesa complessivamente **mq 342,88** come da seguente specifica di calcolo:

$$\text{Lotto B} = \text{ml } 7,80 \times \text{ml } 24,86 = \text{mq } 193,91$$

$$\text{Lotto C} = \text{ml } 7,80 \times 7,00 + (7,80+2,70 \times 17,88)/2 = \text{mq } 54,60 + 93,77 = \text{mq. } 148,37$$

che rapportato al valore unitario di € 450,00/mq. stabilito dalla deliberazione G.M. n° 140/2014 determina il corrispettivo della concessione dell’area cimiteriale pari ad € 154.026,00 (€ 450,00/mq x 342,28 mq) che, sempre in base a quanto riportato all’art. 7 del vigente regolamento comunale delle concessioni cimiteriali, approvato con delib C.C. n° 49/2019, va corrisposto in unica soluzione contestualmente all’assegnazione dell’area;

PRESO ATTO che non risulta che l’Amministrazione Comunale intimata abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia in epigrafe.

Che in luogo dell’Amministrazione dichiarata inadempiente, deve provvedervi il nominato Commissario ad Acta, individuato nella persona del Segretario Generale del Comune di Barcellona P.G. entro il termine assegnato di 120 giorni dal proprio insediamento;

VISTA l’Ordinanza Collegiale n° 491/2020 del TAR Catania, Sez. III°, depositata in Segreteria il 27/02/2020 di nomina del sottoscritto quale Commissario ad Acta (**All. 1**).

ATTESO che in data 27/04/2020 il sottoscritto, quale delegato alla funzione di Commissario ad Acta si è insediato presso il Comune di Milazzo redigendo apposito verbale (**All. 2**).

CHE avuto riguardo alla data dell’avvenuto insediamento il provvedimento definitivo ordinato dall’Autorità Giudiziaria Amministrativa deve essere adottato entro il termine massimo del prossimo 25 agosto 2020;

RITENUTO

- Che, in sostituzione della Giunta Comunale, a compendio ed a conclusione dell’istruttoria avviata in conseguenza dell’atto di indirizzo di cui alla precedente delib. G.M. n° 140/2014, occorre provvedere alla definitiva assegnazione in favore della Società Agricola di Mutuo Soccorso “Piana di Milazzo” delle aree cimiteriali denominate Lotto “B” e “C” per le finalità di

cui agli articoli 10 e 16 del vigente regolamento comunale per le concessioni cimiteriali approvato con deliberazione G.M. n° 49 del 17/05/2019;

- Che occorre, contestualmente conferire al Dirigente del competente Settore Tecnico il potere di sottoscrivere il relativo Atto di concessione il cui contenuto dovrà risultare conforme al disposto dell'art. 6 del predetto Regolamento;
- Che tale adempimento resta, in ogni caso subordinato al pagamento, in unica soluzione, da parte della Società Agricola di Mutuo Soccorso "Piana di Milazzo" del canone concessorio determinato ai sensi dell'art. 7 e secondo il corrispettivo unitario al metro quadrato stabilito con deliberazione G.M. n° 140/2014;
- Che restano comunque a carico della Società concessionaria le spese ed oneri connessi al rilascio della concessione cimiteriale afferente ai predetti Lotti "B" e "C" all'interno dell'area cimiteriale di Milazzo;

- DATO ATTO che il dr. Giuseppe TORRE, è delegato alla funzione di Commissario ad acta" in sostituzione degli organi dell'Ente sostituito allo scopo di dare piena e puntuale esecuzione alla sentenza del T.A.R. Sicilia - Sez staccata III di Catania n. 1909/2019 emessa in data 26/07/2019 contro il medesimo Comune di Milazzo;

- RITENUTO, altresì, di dover provvedere in tal senso con urgenza, considerato che il mancato o ritardato pagamento potrebbe comportare gravissimi disagi per la stessa collettività locale in favore della quale è necessario garantire la necessaria continuità dei servizi cimiteriali;

- RICHIAMATO l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

- VISTI l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.1 comma 1 della L.R. 48/91 come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000;

- DATO ATTO, in particolare, che dall'approvazione del presente provvedimento non discendono spese ma soltanto entrate di carattere patrimoniale e, quindi, solo effetti finanziari di segno positivo per il bilancio comunale;


- RICHIAMATA la competenza della Giunta Municipale in relazione all'approvazione della materia di alienazioni ed in generale di tutti i contratti secondo le specifiche previsioni di cui all'art. 15 della L.R. 44/91 nel testo richiamato dall'art. 13 della L.R. 7/92;

tutto ciò premesso

DELIBERA

Per le ragioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di provvedere, in sostituzione della Giunta Comunale, a compendio ed a conclusione dell'istruttoria avviata in conseguenza dell'atto di indirizzo di cui alla precedente delib. G.M. n° 140/2014, occorre provvedere alla definitiva assegnazione in favore della Società Agricola di Mutuo Soccorso "Piana di Milazzo" delle aree cimiteriali denominate Lotto "B" e "C" per le finalità di cui agli articoli 10 e 16 del vigente regolamento comunale per le concessioni cimiteriali approvato con deliberazione G.M. n° 49 del 17/05/2019;



- di dare atto che la presente deliberazione per l'assegnazione delle aree cimiteriali ed il rilascio della conseguente concessione amministrativa, proprio perché conclusiva del procedimento avviato con la precedente deliberazione G.M. n° 140/2014 del Comune di Milazzo costituisce esecuzione della Sentenza n. 1909/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Terza, resa a conclusione del giudizio R.G. n° 2078/2018 promosso dalla Società Agricola di Mutuo Soccorso "Piana di Milazzo" contro il Comune di Milazzo con la quale è stato accolto il ricorso della parte ricorrente ed ordinato al predetto Ente di concludere il procedimento attivato con deliberazione di G.M. n° 140 del 10/12/2014 ai fini dell'assegnazione alla ricorrente di due lotti cimiteriali per la costruzione di cappelle funerarie da servire per gli scopi del sodalizio, entro il termine assegnato di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza;

- di dare atto, altresì, che in base alle risultanze della relazione geologica a firma del dott. Geol. Vincenzo Schiavone ed acquisita al protocollo del Comune di Milazzo giusta nota prot. 29933 del 02/07/2015, non sussiste allo stato attuale, in termini sostanziali, alcun impedimento di natura tecnico-amministrativo all'assegnazione di dette aree né alcuna necessità di redazione preventiva di ulteriori progetti tecnici per la sistemazione e/o il livellamento dell'area stante che detti lavori verranno realizzati in maniera altrettanto conseguenziale e del tutto automatica all'atto del rilascio delle necessarie autorizzazioni edilizie che la società concessionaria, una volta immessa nella titolarità delle predette aree dovrà necessariamente presentare al Comune, unitamente al relativo progetto, per poter dare concretamente inizio ai lavori di costruzione delle cappelle e ciò non soltanto in attuazione del T.U. Edilizia di cui al DPR 380/2001 ma anche in esecuzione diretta degli artt. 10 e 16 del vigente Regolamento comunale delle concessioni cimiteriali approvato dal Comune di Milazzo con propria deliberazione C.C. n° 49/2019 che, a propria volta, riprende e conferma la procedura già in vigore con il precedente regolamento approvato con deliberazione C.C. n° 25 del 26/02/2007;

- di dare atto, espressamente, che il rilascio cella concessione cimiteriale delle aree denominate Lotto "B" e "C" di cui al prospetto ed alla planimetria allegate alla delib. G.M. n° 140/2014 resta in ogni caso subordinato al pagamento, in unica soluzione, da parte della Società Agricola di Mutuo Soccorso "Piana di Milazzo" del canone concessorio determinato ai sensi dell'art. 7 e che in base al superiore prospetto di calcolo redatto in applicazione dei parametri e dei valori al metro quadrato stabiliti con la medesima deliberazione G.M. n° 140/2014, ammonta ad € 154.026,00 (€ 450,00/mq x 342,28 mq)

- di dare atto che restano comunque a carico della Società concessionaria tutte le spese e gli oneri connessi al rilascio della concessione cimiteriale afferente ai predetti Lotti "B" e "C" all'interno dell'area cimiteriale di Milazzo;

- di dare mandato, conseguentemente, al Dirigente del 5° Settore – Lavori Pubblici e Patrimonio, di provvedere alla sottoscrizione della concessione cimiteriale per la consegna delle aree denominate Lotto "B" e "C" di cui agli elenchi ed elaborati planimetrici approvato con la deliberazione G.M. n° 140/2014 e di conferire al medesimo il potere di sottoscrizione del relativo Atto di concessione il cui contenuto dovrà risultare conforme al disposto dell'art. 6 del predetto Regolamento approvato con delib. C.C. n° 49/2019;

- di dare atto, ai sensi della L.R. 30/2000 e dell'art. 48 della Legge 142/90 nel testo integrato e recepito dall'art. 1 della L.R. 48/91, che sulla presente proposta di deliberazione commissariale

risultano apposti il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio interessato e del Responsabile del Servizio Finanziario;

- di dare atto, in ogni caso, che dall'approvazione del presente provvedimento non discendono impegni o spese a carico dell'Ente, e che dalla sua approvazione derivano soltanto entrate di carattere patrimoniale, ovvero, solo effetti finanziari di segno positivo per il bilancio comunale;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune ed al suo inserimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente" per opportuna e necessaria pubblicità notizia e per l'ottemperanza agli obblighi di cui al D.Lgs. n° 33/2013 e s.m.i.;

- di dare atto, altresì, che la presente deliberazione verrà redatta in doppio originale, uno per il Comune di Milazzo e l'altro per il Commissario ad Acta.

- di dichiarare la presente urgente ed immediatamente esecutiva stante che il mancato o ritardato pagamento potrebbe comportare gravissimi disagi per la stessa collettività locale in favore della quale è necessario garantire la necessaria continuità dei servizi cimiteriali;

Milazzo, li 18/08/2020


IL COMMISSARIO AD ACTA

dr. Giuseppe TORRE



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

dr. Michele BUCOLO




PARERE SULLA REGOLARITA' DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si esprime parere favorevole.

Milazzo, 18/08/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE



* * * * *


PARERE SULLA REGOLARITA' DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000)


Si esprime parere favorevole.

Milazzo, 18.08.2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE







Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

Il Commissario ad Acta
Dot. Giuseppe Torre



Il Vice Segretario Generale
Dot. Michele Bucolo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 18/08/2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'addetto all'albo

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale. Milazzo, li _____ Il Segretario Generale _____	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____ Milazzo, li _____ Il Responsabile dell'U.O. _____
---	---